



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.2.2011
COM(2011) 104 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti
per l'esercizio 2009**

SEC(2011) 262 definitivo

INDICE

<u>1.</u>	<u>Portata della relazione</u>	3
<u>2.</u>	<u>Constatazioni per la DAS 2009</u>	3
<u>2.1</u>	<u>La metodologia di audit della Corte</u>	3
<u>2.2</u>	<u>Nuova presentazione della relazione annuale della Corte</u>	4
<u>2.3</u>	<u>Esattezza dei conti e continua riduzione del tasso più probabile di errori nei pagamenti</u>	4
<u>3.</u>	<u>Azioni intraprese dagli Stati membri</u>	6
<u>4.</u>	<u>Risposte degli Stati membri al questionario riguardante la relazione annuale della Corte per l'esercizio 2009</u>	8
<u>4.1</u>	<u>Gli istituti supremi di audit (ISA)</u>	8
<u>4.2</u>	<u>Agricoltura e risorse naturali</u>	9
<u>4.3</u>	<u>Coesione</u>	9
<u>5.</u>	<u>Conclusione</u>	11

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2009

1. PORTATA DELLA RELAZIONE

Il revisore esterno dei conti dell'Unione europea, la Corte dei conti europea (la "Corte" o "CCE"), nella sua relazione annuale rilascia al Parlamento europeo e al Consiglio, a norma del trattato¹, una dichiarazione di affidabilità (la DAS) con la quale attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

Il regolamento finanziario stabilisce che, non appena la Corte le ha trasmesso la relazione annuale, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi della relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali essi sono competenti ai sensi della pertinente normativa. Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro sessanta giorni ed entro il 28 febbraio² la Commissione trasmette alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle risposte.

Dopo la pubblicazione delle relazioni, il 9 novembre 2010, la Commissione ne ha debitamente comunicato gli elementi agli Stati membri, mediante lettera corredata da tre allegati: l'allegato I era un questionario sui punti della relazione riguardanti i singoli Stati membri, l'allegato II era un questionario sulle constatazioni in sede di audit relative a ciascuno Stato membro e l'allegato III era un questionario sulle constatazioni generali per la DAS 2009 relative alla gestione concorrente.

La presente relazione è un'analisi delle risposte degli Stati membri ed è corredata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (DLS), contenente il compendio delle constatazioni e delle risposte all'allegato I e all'allegato III.

2. CONSTATAZIONI PER LA DAS 2009

2.1 La metodologia di audit della Corte

L'impostazione e la metodologia di audit di cui si serve la Corte per accertare la regolarità delle operazioni sono basate sull'esame delle operazioni e sulla valutazione dell'efficacia dei sistemi di vigilanza e di controllo, integrati da un'analisi delle dichiarazioni delle autorità di gestione e dagli elementi probatori forniti da altri revisori dei conti

Per quanto riguarda le operazioni, la Corte seleziona per ciascun gruppo di politiche un campione statistico rappresentativo e procede poi all'esame minuzioso di tale campione. Per approfondire la valutazione dell'audit effettuato, la Corte classifica gli errori come quantificabili e non quantificabili. Solo gli errori quantificabili entrano in conto nel tasso di errori. La tabella 1 alla fine della presente relazione mostra la

¹ Articolo 248 del trattato CE (articolo 287 del trattato di Lisbona).

² GU L 390 del 30.12.2006: regolamento finanziario, articolo 143, paragrafo 6.

ripartizione particolareggiata di tutti gli errori quantificabili e non quantificabili estrapolati dalla Corte e presi in considerazione nel suo audit.

Gli errori vengono poi ripartiti per tipo, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità (un pagamento non soddisfa alle regole di ammissibilità), l'effettività (è stata rimborsata una spesa per la quale non vi è la prova che sia stata effettuata) e l'esattezza (un pagamento il cui importo non è stato calcolato esattamente). La Corte esamina anche la frequenza degli errori, indicando per ciascun campione la percentuale delle operazioni nelle quali si sono riscontrati errori quantificabili e non quantificabili. La frequenza degli errori dà un'indicazione del numero probabile di errori all'interno di un gruppo di politiche³.

Inoltre, la Corte determina il tasso più probabile di errori esaminando l'incidenza finanziaria complessiva degli errori quantificabili. Il tasso più probabile di errori è suddiviso in tre gamme: inferiore al 2%, tra il 2% e il 5%, superiore al 5%.

Infine, la Corte valuta anche i sistemi di vigilanza e di controllo, esaminandone l'efficacia nell'assicurare la regolarità delle operazioni.

2.2 Nuova presentazione della relazione annuale della Corte

Per quanto riguarda la forma, per il 2009 è stata modificata la struttura della relazione annuale: la Corte ha riunito nel capitolo della DAS e nei capitoli sui gruppi di politiche le osservazioni relative ai sistemi di controllo interno, le dichiarazioni relative alla gestione e l'esecuzione del bilancio. Il capitolo della DAS include un allegato sull'impostazione e la metodologia di audit della Corte. Come risultato di questa nuova presentazione delle informazioni, il numero di capitoli è stato ridotto da undici a nove ed è stata modificata la numerazione dei capitoli sui gruppi di politiche.

2.3 Esattezza dei conti e continua riduzione del tasso più probabile di errori nei pagamenti

Secondo le constatazioni della Corte per la DAS 2009, i conti dell'Unione europea danno un'equa presentazione – o un quadro veritiero ed equo – della situazione finanziaria, dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa. Inoltre, la Corte ha riconosciuto che la Commissione ha reso più particolareggiate le indicazioni, figuranti nelle note accluse ai conti finali, relative al recupero d'importi pagati irregolarmente e alle altre rettifiche effettuate.

Per quanto riguarda la legittimità e regolarità delle operazioni, per il 2009 la Corte ha constatato che non vi sono stati gravi errori nei pagamenti nel settore delle entrate e che i sistemi di vigilanza e di controllo si sono mostrati efficaci. Neanche negli impegni vi sono stati errori di rilievo, mentre si sono ancora riscontrati gravi errori nei pagamenti, tranne in due settori di spesa: “spese amministrative” e “affari economici e finanziari”.

Riguardo ai sistemi di vigilanza e di controllo, la Corte ha constatato che per tutti i gruppi di politiche, ad eccezione delle “entrate” e delle “spese amministrative”, tutti i sistemi si sono mostrati parzialmente efficaci.

³ Relazione annuale 2009 della CCE, Allegato 1.1.

Per il gruppo di politiche “agricoltura e risorse naturali”, il tasso più probabile di errori è aumentato rispetto al 2008, situandosi secondo le stime tra il 2% e il 5%, e il tipo più frequente di errori quantificabili riscontrato dalla Corte consisteva nell’inesattezza. Riguardo ai sistemi di vigilanza e di controllo, si è constatato che il SIGC⁴, che è il sistema principale per assicurare la regolarità delle operazioni, anche se è ben strutturato risente negativamente del grado di esattezza dei dati immessi e della qualità delle verifiche incrociate che vengono effettuate.

Nel capitolo “coesione” la Corte ha constatato un considerevole calo del tasso più probabile di errori, che era stimato superiore al 5%. Gli errori quantificabili più frequenti riguardavano l’ammissibilità. Nei sistemi relativi al periodo di esecuzione 2007-2013 la Corte ha riscontrato manchevolezze nelle verifiche effettuate dalle autorità di gestione e/o nei sistemi esaminati dalle autorità di audit. Parzialmente insoddisfacenti si sono mostrati anche i sistemi utilizzati per comunicare alla Commissione le rettifiche relative al periodo 2000-2006. La Corte ha quindi valutato come parzialmente efficaci i sistemi di vigilanza e di controllo.

La seguente tabella è un compendio dei risultati delle constatazioni della Corte per ciascun gruppo di politiche⁵.

Valutazioni specifiche	Entrate o spese operative (milioni di euro)	Funzionamento dei sistemi di vigilanza e di controllo	Gamma dei tassi di errore
Entrate	117.285	efficace	meno del 2% (inferiore alla soglia di rilevanza)
Agricoltura e risorse naturali	56.318	parzialmente efficace ⁽⁴⁾	tra il 2% e il 5% ⁽⁴⁾
Coesione	35.467	parzialmente efficace ⁽⁴⁾⁽¹⁾	superiore al 5% ⁽²⁾
Ricerca, energia e trasporti	7.966	parzialmente efficace ⁽⁴⁾	tra il 2% e il 5% ⁽⁴⁾
Aiuti esterni, sviluppo e allargamento	6.596	parzialmente efficace ⁽⁴⁾	tra il 2% e il 5% ⁽⁴⁾
Istruzione e cittadinanza	2.153	parzialmente efficace ⁽⁴⁾⁽³⁾	tra il 2% e il 5% ⁽⁴⁾
Affari economici e finanziari	732	parzialmente efficace ⁽⁴⁾	meno del 2% (inferiore alla soglia di rilevanza)
Spese amministrative e di altra natura	9.129	efficace	meno del 2% (inferiore alla soglia di rilevanza)

Questa tabella presenta la valutazione complessiva dei sistemi di vigilanza e di controllo, quale è descritta nei pertinenti capitoli, indicando i risultati dei test di convalida della Corte. Nella tabella figurano gli elementi essenziali, senza riportare tutti i particolari (riguardanti tra l'altro le manchevolezze dei sistemi di vigilanza e di controllo e i tipi di errore), per i quali si rimanda al corpus della relazione, nel contesto della metodologia di audit della Corte (vedere l'**Allegato 1.1**, punti 3-18).

- (1) Per la maggior parte, l'analisi dei sistemi riguarda il nuovo periodo, è consistita nell'esaminare la rispondenza dei sistemi alle prescrizioni normative e ha dato come risultato la valutazione di "parzialmente rispondente" (vedere il punto 4.36).
- (2) Pagamenti intermedi e saldi a rimborso delle spese certificate, dell'importo di 23.081 milioni di euro (vedere il punto 4.15).
- (3) La valutazione dei sistemi di vigilanza e di controllo si basa sull'esame del sistema della Commissione per la chiusura dei programmi e progetti (vedere il punto 7.19).
- (4) I sistemi sono classificati come "parzialmente efficaci" quando qualche elemento del controllo è stato ritenuto adeguatamente operativo, mentre altri no. Quindi, nel complesso, con tali sistemi si potrebbe non riuscire a ridurre a livello accettabile gli errori nelle operazioni sottiacenti.
- (5) La Corte ha deciso di presentare i tassi di errore (vedere l'**Allegato 1.1**, punti 8-12) in tre intervalli. Queste gamme di tassi di errore non vanno interpretate come intervalli di confidenza (in senso statistico).

⁴ Sistema integrato di gestione e di controllo.

⁵ Estratta dalla relazione annuale della CCE, tabella 1.2, pag. 22: compendio delle constatazioni del 2009 riguardanti la regolarità delle operazioni.

3. AZIONI INTRAPRESE DAGLI STATI MEMBRI

Come si è detto nell'introduzione, oltre alla lettera la Commissione ha inviato a ciascuno Stato membro tre allegati: l'allegato I era un questionario sui punti della relazione riguardanti i singoli Stati membri, l'allegato II era un questionario sulle constatazioni dell'audit relativo a ciascuno Stato membro e l'allegato III era un questionario sulle constatazioni generali relative alla gestione concorrente per la DAS 2009. Per gli allegati I e II si è chiesto agli Stati membri, ove necessario, di descrivere nei particolari le azioni intraprese per rettificare gli errori, indicandone il calendario, il contenuto e l'esito previsto.

Per l'allegato I gli Stati membri hanno trasmesso in generale ampie risposte⁶. Anche se la Corte aveva presentato constatazioni relative a tutti i settori politici, nelle loro risposte gli Stati membri si sono incentrati perlopiù sui punti della relazione riguardanti i settori politici "entrate", "agricoltura e risorse naturali" e "coesione".

Per esempio, per il settore politico "entrate" la Corte ha esaminato i dati sul disavanzo statale e le statistiche del debito pubblico in Grecia e ha messo in questione la qualità delle statistiche macroeconomiche greche, inclusi i conti nazionali⁷. Nella sua risposta, la Grecia ha informato di aver intrapreso un'azione efficace e ha dichiarato quanto segue:

*"Per quanto riguarda i miglioramenti qualitativi dei conti nazionali, l'aggiornamento del piano comune d'azione nel settore delle statistiche, adottato dal gruppo direttivo nell'ottobre 2010, s'incentra sulle azioni specifiche da intraprendere nel 2011, intese a migliorare la qualità dei conti settoriali, dei conti relativi ai risparmi privati, dei conti trimestrali, delle misurazioni delle quantità e dei prezzi, e su una revisione dei conti nazionali."*⁸

Un'altra constatazione della Corte per il gruppo di politiche "agricoltura e risorse naturali" riguardava l'audit dell'efficacia dei sistemi e il fatto che la relazione annuale di attività (RAA) per il 2009 presentata dal direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale conteneva una riserva riguardo alla spesa per il SIGC in Bulgaria e in Romania⁹. Questi due Stati hanno dichiarato esplicitamente che era stata intrapresa ed era in corso un'azione rigorosa. La Bulgaria ha dichiarato quanto segue:

*"Per quanto riguarda le spese relative ai pagamenti diretti, nel 2009 è stato adottato un piano consolidato d'azione per migliorare il funzionamento del SIGC. Da allora, la Bulgaria sta lavorando per seguire le raccomandazioni e applicare le misure figuranti nel piano. Resoconti particolareggiati sui progressi compiuti nell'attuare il piano vengono trasmessi alla Commissione ogni tre mesi."*¹⁰

⁶ Vedere il documento di lavoro dei servizi della Commissione (DLS), allegato alla presente.

⁷ Relazione della CCE, punto 2.27.

⁸ DLS, pag. 15.

⁹ Relazione della CCE, punto 3.68.

¹⁰ DLS, pagg. 50-51.

La Romania ha dichiarato che *“nell’esercizio finanziario 2010 il direttore dell’Agenzia si è preoccupato in particolare che fossero adottate misure correttive atte a migliorare il SIGC.*

*Riguardo alle riserve formulate dall’organismo di certificazione nella relazione 2009, l’APIA¹¹ ha intrapreso azioni, compiendo considerevoli progressi nell’attuare le misure indicate nel piano di azione per il SIGC e nel seguire le raccomandazioni dell’organismo di certificazione”.*¹²

Per l’allegato II, un questionario sulle constatazioni dell’audit relativo ai singoli Stati membri, per la maggior parte gli Stati membri hanno fornito risposte particolareggiate. Perlopiù, le constatazioni riguardavano tutte i settori politici “agricoltura e risorse naturali” e “coesione” ed erano state segnalate dalla Corte allo Stato membro in questione in forma di constatazioni preliminari (CP). Le CP sono constatazioni risultanti dalle attività di audit della Corte e vengono inviate a chi ha formato oggetto dell’audit: quindi le informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro risposte possono essere considerate come il seguito dato a tutte le azioni già intraprese dopo aver ricevuto le prime CP.

In totale sono stati sottoposti ad audit per la DAS 2009 24 Stati membri. Gli Stati membri riguardo ai quali vi è stato un gran numero di constatazioni (più di dieci) sono la Francia, la Germania, la Grecia e la Spagna, mentre per la Danimarca e i Paesi Bassi le constatazioni sono state meno di cinque. In genere, gli Stati membri hanno ammesso gli errori quantificabili e hanno riferito di aver intrapreso le necessarie azioni rettificative.

In oltre il 50% dei casi nei quali si sono avute constatazioni, gli Stati membri hanno indicato che erano già state intraprese azioni e che esse erano state completate o erano ancora in corso. Il Portogallo, per esempio, ha dato amplissime risposte a tutte le constatazioni. Per la maggior parte, le constatazioni riguardavano gravi errori quantificabili e in tutti i casi è stato proceduto ad aggiustamenti o rettifiche.

Nella maggior parte dei casi nei quali non è stata intrapresa un’azione, sono stati indicati i motivi e sono stati forniti documenti giustificativi. È stato il caso della Spagna, che ha intrapreso azioni per circa il 50% delle constatazioni, che riguardavano soprattutto il settore “agricoltura e risorse naturali”. Per 18 constatazioni non è stata intrapresa nessuna azione in parte perché si erano chieste alla Commissione altre informazioni o perché non si riconosceva la natura o la gravità delle constatazioni. Alle risposte erano acclusi documenti giustificativi. È stato anche il Cipro, che ha risposto a tutte le constatazioni della Corte, 14 in totale, tutte relative all’audit dei sistemi nel settore “agricoltura e risorse naturali”: per 11 constatazioni sono state intraprese azioni e, per i tre casi nei quali Cipro era in disaccordo con le constatazioni, sono stati indicati i motivi.

¹¹ Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi nel settore agricolo).

¹² DLS, pagg. 51-52.

4. RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI AL QUESTIONARIO RIGUARDANTE LA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE PER L'ESERCIZIO 2009

4.1 Gli istituti supremi di audit (ISA)

Le informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardo alle constatazioni della Corte sono integrate dalle loro risposte a un questionario relativo ai punti principali della DAS 2009.

Come per la relazione del 2008, per la relazione del 2009 le domande erano rivolte agli ISA. Nella prima domanda, riguardante il principio dell'audit unico quale è stato definito dalla Corte dei conti nel suo parere n. 2/2004 sull'audit unico, si chiedeva agli ISA se lo ritengono uno strumento utile. Circa la metà degli ISA degli Stati membri hanno dichiarato che il principio dell'audit unico presenta vantaggi potenziali. L'ISA della Lettonia ha dichiarato che il principio dell'audit unico può essere *“considerato un efficace strumento per la gestione dei fondi UE, poiché può migliorare la qualità delle attività di audit senza ledere l'indipendenza degli organismi di audit interessati”*. L'ISA della Francia ha indicato varie ragioni a sostegno del principio, tra cui l'armonizzazione e la riduzione dei costi dei controlli, oltre al fatto di fornire all'autorità di audit un quadro più completo dei risultati dell'audit¹³.

L'ISA della Finlandia ha fatto osservare che la sua interpretazione delle norme internazionali di audit differisce dalle prassi della Corte dei conti europea e che, di conseguenza, gli ISA non possono applicare direttamente i risultati dei rispettivi audit. Sarebbero quindi necessari aggiustamenti¹⁴.

Alcuni ISA, tuttavia, temono che il principio dell'audit unico possa compromettere l'indipendenza degli istituti. Questa preoccupazione è stata indicata con chiarezza dall'ISA del Belgio (divisione di lingua francese), che ha dichiarato formalmente che non avrebbe risposto a nessuna delle domande che gli erano state poste direttamente. I motivi indicati erano la sua situazione d'indipendenza, in quanto organo nazionale di controllo esterno, e il fatto che tutti gli ISA hanno il mandato di agire quali osservatori nel contesto di un audit effettuato dalla Corte. In generale, gli ISA degli Stati membri hanno raccomandato cautela e hanno osservato che, perché il principio funzioni, sono necessarie assicurazioni a ciascun livello della piramide.

Si è anche chiesto agli ISA quale soglia di rilevanza applichino. Per la maggior parte, gli ISA hanno informato che essi utilizzano una soglia tra lo 0,5% e il 2%, con eventuali varianti. La Germania ha segnalato che l'ISA federale non è in grado d'indicare se ed a quale livello le varie Corti dei conti dei *Länder* applichino la soglia di rilevanza¹⁵.

La terza domanda rivolta agli ISA riguardava il loro utilizzo delle relazioni della Commissione sui pagamenti, che essa trasmette agli Stati membri dal 2006. Nel complesso, gli ISA ritengono utili, nel contesto delle loro attività di audit, le informazioni e i dati riportati dalla Commissione in tali relazioni.

¹³ DLS, pag. 73.

¹⁴ DLS, pag. 69.

¹⁵ DLS, pag. 75.

4.2 Agricoltura e risorse naturali

Il questionario comprendeva anche una domanda sulla semplificazione nel settore dello sviluppo rurale. Oltre la metà degli Stati membri hanno dichiarato non soltanto di essere favorevoli all'idea della semplificazione, ma di aver preso iniziative in tal senso, nell'intento tra l'altro di chiarire e armonizzare le regole e procedure nazionali o di ridurre gli obblighi dei beneficiari di trasmettere informazioni. Molte di tali iniziative sono in corso di attuazione. La Francia, per esempio, ha indicato le azioni intraprese dal MAAPRAT¹⁶ allo scopo di semplificare le norme relative allo sviluppo rurale, in particolare l'introduzione della dichiarazione per via elettronica¹⁷. La Lituania ha informato che *“sono stati apportati emendamenti al quadro giuridico per semplificare le formalità amministrative e la procedura di attribuzione delle sovvenzioni previste nel programma lituano di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013”*¹⁸.

La Slovenia ha informato di star semplificando, dal 2010, i complessi sistemi per la presentazione delle relazioni e anche il *“(rigorosissimo) sistema relativo alle violazioni e alle sanzioni”*, al quale la Slovenia sta apportando miglioramenti cosicché *“le possibili violazioni siano definite con maggiore chiarezza e le sanzioni siano più efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni”*.

Gli Stati membri hanno anche sottolineato che essi si tengono in cooperazione tra loro e mantengono un costante dialogo con la Commissione, mirante a definire e attuare la semplificazione. La Spagna ha menzionato i suoi dialoghi interregionali e la sua partecipazione *“a riunioni e convegni a livello europeo attinenti alla semplificazione della PAC”*¹⁹.

4.3 Coesione

Nel capitolo “coesione” sono stati trattati tre punti: i criteri di ammissibilità, gli appalti e l'efficienza delle verifiche di gestione. Anzitutto, se si tratta di rendere più rigorosi i criteri di ammissibilità, gli Stati membri hanno osservato che vi sono due livelli da considerare: il livello UE/nazionale e il livello dei programmi. Alcuni Stati membri hanno segnalato che, anche dal punto di vista giuridico, sono necessarie regole più rigorose. La Francia e la Finlandia hanno entrambi rammentato che a norma dell'articolo 56 del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, relativo ai programmi per il periodo 2007-2013²⁰, le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale. La Finlandia ha quindi osservato che *“il regolamento stesso prevede che le regole nazionali in materia di ammissibilità siano più minuziose di quelle stabilite a livello comunitario. Dunque gli Stati membri non hanno semplicemente la facoltà d'imporre prescrizioni in*

¹⁶ Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire (Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca, dello sviluppo rurale e dell'assetto territoriale).

¹⁷ Nessun documento cartaceo: le domande presentate dai conduttori agricoli sono trattate al 100% per via elettronica.

¹⁸ DLS, pag. 81.

¹⁹ DLS, pag. 94.

²⁰ Articolo 56, paragrafo 4: “Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo”.

materia di ammissibilità ma hanno l'obbligo di adottare prescrizioni più specifiche di quelle stabilite a livello comunitario dal regolamento”²¹.

Tuttavia, alcuni Stati membri hanno segnalato che le norme in materia di ammissibilità a livello UE non sono abbastanza specifiche rispetto alle esigenze dei programmi e che si devono preferire regole specifiche per i singoli programmi. La Polonia ha riassunto questo punto dichiarando che “è necessario adattare le disposizioni generali del diritto comunitario alla caratteristiche specifiche dei programmi operativi: le disposizioni devono quindi essere rese più specifiche, per evitare che i beneficiari le interpretino non correttamente”²².

Riguardo al secondo punto, gli appalti, quasi tutti gli Stati membri sono favorevoli a un potenziamento della formazione che la Commissione impartisce al personale delle autorità nazionali e regionali e ai beneficiari. Numerosi Stati membri hanno sottolineato la natura complessa della normativa e molti di essi ritengono necessari orientamenti più chiari da parte della Commissione. Nella seguente tabella 1 sono indicate in compendio le risposte date dagli Stati membri riguardo alla normativa degli appalti.

Tabella 1 - Appalti			
A. Maggiore formazione del personale delle autorità nazionali/regionali ad opera della Commissione?	SI	20	74%
	NO	5	19%
	Altra risposta	2	7%
B. La formazione dovrebbe essere impartita al personale delle autorità nazionali/regionali e ai beneficiari?	SI	21	78%
	NO	5	19%
	Altra risposta	1	4%
C. La Commissione dovrebbe impartire agli Stati membri orientamenti più chiari?	SI	22	81%
	NO	4	15%
	Altra risposta	1	4%
D. La Commissione dovrebbe impartire agli Stati membri maggiori orientamenti?	SI	12	44%
	NO	11	41%
	Altra risposta	4	15%

Infine, riguardo al punto di migliorare l'efficienza delle verifiche di gestione, circa la metà degli Stati membri riconoscono che ai livelli UE e nazionale sono necessarie regole più precise in materia di ammissibilità. Gli Stati membri che non condividono questo parere hanno spiegato, in generale, di non ritenere che una maggiore precisione sia la soluzione ottimale. Il Regno Unito ha dichiarato quanto segue: “la Commissione ha già rafforzato in misura considerevole la sua funzione di vigilanza nella gestione concorrente dei fondi di coesione. Ogni altro potenziamento dei suoi controlli andrebbe a detrimento della competenza degli Stati membri”. Malta ha osservato che “regole più precise potrebbero compromettere l'elemento di flessibilità e la semplificazione necessari nella gestione dei fondi”.

La tabella 2 presenta in compendio le domande relative alle verifiche al livello delle autorità di gestione e le risposte degli Stati membri.

²¹ DLS, pag. 71.

²² DLS, pag. 88.

Tabella 2 - Autorità di gestione			
A. Le regole in materia di ammissibilità devono essere più precise ai livelli UE e nazionale	Sì	14	52%
	NO	10	37%
	Altra risposta	3	11%
B. Le regole in materia di ammissibilità devono essere meno rigide ai livelli UE e nazionale	Sì	9	33%
	NO	12	44%
	Altra risposta	6	22%
C. Si devono fornire ai beneficiari maggiori orientamenti	Sì	15	56%
	NO	7	26%
	Altra risposta	5	19%
D. Sono necessarie risorse umane supplementari a livello nazionale	Sì	11	41%
	NO	8	30%
	Altra risposta	8	30%
E. Si devono modificare le istruzioni interne per le verifiche delle autorità di gestione	Sì	12	44%
	NO	9	33%
	Altra risposta	6	22%

5. CONCLUSIONE

I risultati esposti dalla Corte nella relazione annuale 2009 mostrano il continuo miglioramento dell'operato di tutti i soggetti partecipanti alla gestione dei fondi UE. È importante notare che per il bilancio nel suo complesso le stime della Corte attestano un calo degli errori negli ultimi esercizi, che per il terzo esercizio consecutivo è stato formulato sui conti un parere positivo senza riserve e che nel settore "coesione" il tasso di errori ha registrato un considerevole calo. Nondimeno, è evidente l'esigenza di continuare ad attuare miglioramenti duraturi, in particolare per i fondi in gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri.

Nelle loro risposte gli Stati membri sono stati lieti di constatare che la Corte ha segnalato miglioramenti e, in particolare, che nel settore politico "coesione" il tasso più probabile di errori si è ridotto in misura significativa. Tuttavia, gli Stati membri hanno espresso l'auspicio di un'ancora più stretta cooperazione con la Commissione e hanno segnalato che, per esempio nel complesso settore degli appalti, l'orientamento e il sostegno, mediante formazione e istruzioni mirate, sono elementi cruciali da attuare costantemente.

La Commissione ribadisce il proprio deciso impegno a migliorare la gestione finanziaria dell'UE. Nella sua attuale proposta di una nuova versione del regolamento finanziario la Commissione tratta i punti rilevati non solo dalla Corte ma anche dagli Stati membri nelle loro risposte alle constatazioni della Corte. Questo impegno è particolarmente visibile nelle proposte della Commissione di stabilire nel regolamento finanziario gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli e di audit²³ e di semplificare ancora e razionalizzare la normativa che disciplina i fondi e i programmi dell'UE. Questi due impegni sono considerati, congiuntamente, come la via da seguire per giungere a un considerevole miglioramento qualitativo della spesa. Al tempo stesso, la Commissione continua a rivolgere tutta la sua attenzione ad evitare che la semplificazione delle strutture dei programmi e dei sistemi di gestione al livello dei beneficiari vada a scapito della sicurezza offerta da controlli altamente efficaci.

²³ Come stabilito anche nel trattato di Lisbona, all'articolo 317.

La Commissione si adopera per sostenere la tendenza positiva nell'andamento di una sana gestione finanziaria. È dunque di particolare importanza che la Commissione e gli Stati membri cooperino ancora più strettamente per dar seguito alle constatazioni della Corte.

Tabella I

Stato membro	ESATTEZZA				AMMISSIBILITÀ				EFFETTIVITÀ				ALTRE QUESTIONI			
	AGRI	COE	ENTR	Totale	AGRI	COE	ENTR	Totale	AGRI	COE	ENTR	Totale	AGRI	COE	ENTR	Totale
Austria	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Belgio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. Ceca	4	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
Cipro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danimarca	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Estonia	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6
Finlandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Francia	6	1	0	7	0	2	0	2	0	0	0	0	6	5	0	8
Germania	4	0	0	4	1	1	0	2	0	0	1	1	16	15	0	16
Grecia	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	8	1	0	8
Irlanda	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Italia	1	0	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	5
Lettonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lituania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
Lussemburgo	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	5
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Polonia	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Portogallo	1	2	0	3	0	5	0	5	0	0	0	0	1	0	0	1
Regno Unito	6	0	0	6	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
Romania	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	8
Slovacchia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
Slovenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna	1	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	0	3	0	0	3
Svezia	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Ungheria	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	4
Totale				43				32				2				79

